tutta la maggioranza, ricordando le parole del ministro Tremonti: per il futuro non soltanto della ricerca teorica di questo paese ma anche della ricerca applicata per le piccole e medie imprese e, quindi, per il rilancio dell'economia.

Dico questo non soltanto per invitare i rappresentanti del Governo e, certamente, chi rappresenta il Governo ad intervenire in questa direzione durante la discussione che sta per iniziare al Senato, nei prossimi giorni, nelle prossime ore e nelle prossime settimane, ma anche nella speranza di rendere tranquillo il clima di quest'aula. Nello stesso tempo, auspico che il clima all'interno delle università, nella conferenza dei rettori e nel mondo della ricerca scientifica possa trovare almeno una speranza di sollievo: è la speranza di questo ramo del Parlamento, come del Senato *(Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto le opinioni sono state espresse dai gruppi parlamentari e la questione è ancora in piedi. Il Governo potrà rispondere quando ci saranno le condizioni per farlo.

Per quanto riguarda la Presidenza della Camera, essa si attiverà perché ci sia, a richiesta, una risposta da parte del Governo. Mi pare evidente che la questione sia in questi termini.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2122-*bis*-B.

(Ripresa esame di una questione pregiudiziale – A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'articolo 117, comma 3, della nostra Costituzione recita: « Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ». Segue un lungo elenco di materie, tra cui la ricerca scientifica e la tutela della salute. Questa è la Costituzione attuale.

Il 6 dicembre 2002 il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura la modifica dell'articolo 117 della Costituzione. Si tratta di una proposta del Governo che porta le firme di Berlusconi, di Bossi e di La Loggia. Anche se considero ciò estremamente pericoloso e per certi versi eversivo, si suppone che la maggioranza, visto il suo costume di democrazia parlamentare, vorrà andare fino in fondo approvando il provvedimento. Il testo della futura Costituzione prevede: « Le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie ». Stiamo parlando di competenza legislativa esclusiva delle regioni. Si parla di assistenza ed organizzazione sanitaria. Seguono altre materie.

Ho voluto ricordare lo stato dell'arte perché oggi ci troviamo a dover approvare un disegno di legge del Governo che contiene due articoli – il 41 e il 42 – palesemente incostituzionali proprio perché contraddicono in maniera consistente, chiara e netta quel principio così forte di legislazione concorrente sancito dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione inserisce, come ho ricordato prima, la tutela della salute tra le materie di competenza legislativa concorrente, con la sola determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e con la competenza legislativa e regolamentare di fonte regionale. L'articolo 76 della nostra Costituzione prevede che resta comunque riservata al Parlamento la determinazione dei principi e dei criteri direttivi della legislazione delegata. Tuttavia, nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato conserva la sola competenza a determinare con legge i principi fondamentali, tutto il resto essendo ormai di competenza del legislatore regionale. Dunque, per effetto del combinato disposto degli articoli 117 e 76 della nostra Costituzione, lo Stato conserva una competenza che è molto limitata: al massimo, è coincidente con quella che la Costituzione riserva al legislatore parlamentare delegante. Ciò sta a significare che non vi è

spazio per alcuna interposizione del legislatore delegato, vale a dire, nel caso nostro, del Governo.

Per quanto riguarda poi la questione relativa agli istituti di ricerca e di cura, oggetto degli articoli 41 e 42, nel 1993 si tentò di riordinarli in maniera molto profonda tramite l'approvazione del decreto legislativo n. 269, che prevedeva un sostanziale allineamento degli istituti di ricerca e cura con le allora neonate aziende sanitarie pubbliche. La mancata emanazione dei decreti attuativi fece in modo che quella norma di legge non diventasse mai operativa. Tuttavia, lo spirito della riforma è stato quello e non è stato mai contraddetto. Anzi, vi sono numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno ritenuto comunque ineludibili le garanzie di rappresentanza e di partecipazione della regione negli organi e nel procedimento di riconoscimento degli istituti: soprattutto, vi è una importante sentenza, la n. 338 del 1994, che ribadisce in maniera esplicita questo principio. Vi è poi un'altra questione molto importante da chiarire. L'attività di assistenza sanitaria è diventata oggi preminente negli istituti di ricerca e cura, pur con obiettivi e compiti specialistici.

Tutto questo per dire che vi è un costante filo rosso che tiene insieme tutta questa materia e vi è un progressivo avvicinamento degli istituti di ricerca e cura al circuito regionale assistenziale. Tutto questo vuol dire che gli istituti di ricerca e cura non sono più inquadrabili nella categoria degli enti pubblici nazionali. Quindi, se è corretto l'assunto per il quale le regioni detengono, nelle materie di competenza concorrente, l'autonomia organizzativa, questa materia è – come è stata ribadito anche nell'accordo tra lo Stato e le regioni dell'8 agosto 2001 – di piena, totale ed esclusiva competenza delle regioni, mentre è possibile individuare con la legislazione nazionale soltanto i principi fondamentali e i criteri direttivi.

Ora vorrei rivolgere una domanda a tutti i colleghi e in particolar modo ai colleghi della Lega che di questo tema della devoluzione sembrano fare una questione di vita o di morte rispetto alla loro permanenza al Governo. Come pensate di poter accettare un provvedimento che non entra nel merito dei principi generali, ma determina puntualmente i criteri organizzativi e la forma organizzativa futura degli istituti di ricerca e cura, con questo violando palesemente l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che prevede che gli istituti di ricerca e cura, in quanto organismi che appartengono al mondo della sanità e della ricerca scientifica, debbano essere ordinati con legislazione concorrente ? Inoltre, come pensate di poter giustificare il nuovo articolo 42 introdotto dal Senato che non specifica la natura normativa o amministrativa del decreto che dovrà essere emanato dal ministro per la salute per regolamentare la rete degli istituti di ricerca e cura ?

Noi siamo di fronte ad una violenta e palese lesione dei diritti delle regioni e della loro potestà legislativa e regolamentare. Di fronte a questo fatto, che era già stato denunciato in quest'aula nel marzo di quest'anno e che sono sicuro porterà alla decadenza di questa norma (perché qualsiasi regione impugnerà questo provvedimento quando sarà diventato legge), vi troverete ancora una volta con un pugno di mosche in mano.

Un istituto di tale tipo ha bisogno di essere riformato, attesa la loro funzione estremamente significativa nel quadro della sanità nazionale e regionale. Ma vi ritroverete con un pugno di mosche in mano perché il provvedimento, se approvato, verrà certamente sanzionato dalla Corte costituzionale. Quanto ancora non comprendiamo è perché vogliate forzare, in maniera sempre così evidente e clamorosa, il titolo V della nostra Costituzione. La Commissione per le questioni regionali – che dovrebbe entrare nel merito, vagliando tutti i provvedimenti di tale contenuto, per valutare se sussistano o meno i presupposti di costituzionalità e se non vengano lesi i diritti fondamentali delle regioni nel settore della legislazione concorrente – non può pronunciarsi perché la Camera ed il Senato non hanno ancora definito le modalità procedurali della sua

attivazione. Nonostante tutto ciò, nonostante la vostra inerzia, continuate a calpestare un principio recato da una norma costituzionale precisa e chiara. Ciò è inaccettabile ed intollerabile e chiedo a tutti i colleghi di avere – almeno questa volta – uno scatto di orgoglio affinché si eviti che, ancora una volta, una disposizione della nostra Costituzione venga gravemente violata. Già molte volte, infatti, avete compiuto tali violazioni e già, oramai, molte volte la Consulta le ha sanzionate, dandovi torto e, sostanzialmente, accogliendo le nostre ragioni, quelle stesse che, nel corso dei questi mesi, abbiamo sempre opposto, presentando numerosissime pregiudiziali di costituzionalità, pregiudiziali che non trovano alcuna attenzione in questa sede ma, in misura sempre crescente, fatte proprie dai giudizi e dalle sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Indubbiamente, sia l'articolo 41 sia l'articolo 42 del disegno di legge in esame pongono seri problemi sotto il profilo della loro costituzionalità. L'articolo 41 contiene una delega per la trasformazione in fondazioni di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico mentre l'articolo 42 interviene sulla organizzazione a rete degli stessi istituti dedicati a particolari discipline. Naturalmente, in questa sede non è il momento di discutere e di entrare nel merito della scelta del Governo in materia di istituti a carattere scientifico. L'abbiamo fatto, durante la prima lettura del provvedimento; lo faremo nuovamente durante l'esame degli emendamenti e degli articoli che riguardano tali aspetti. Aspetti che toccano una materia delicata ed importante, perché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono indubbiamente tra i punti di eccellenza più significativi del servizio sanitario nazionale.

Abbiamo espresso (lo ripeto) la nostra contrarietà a decisioni verticistiche che vogliono trasformare gli istituti in fondazioni, con una chiara apertura a processi rischiosi di privatizzazione in un settore molto importante. Si tratta di una pesante intromissione del Ministero della salute nella gestione di importanti istituzioni sanitarie; voglio ricordare che tra gli IRCCS sono certamente comprese alcune tra le strutture di eccellenza più importanti per la sanità del paese, non soltanto sotto il profilo della ricerca biomedica ma anche sotto quello assistenziale. Vogliamo, però, farvi rilevare, cari colleghi, che la materia oggetto del provvedimento è tutta contenuta all'interno di quelle regolate dalla legislazione concorrente. È vero che una parte importante dell'operato di tali istituti si riferisce alla ricerca e, in particolare, alla ricerca biomedica; il carattere scientifico, indubbiamente, è fondamentale.

Tutto ciò avviene all'interno di un quadro molto concreto di impegno assistenziale. Non dobbiamo pensare che negli IRCCS operino soltanto ricercatori poiché in quelle strutture ci si cura, si curano soprattutto le malattie più complesse e più difficili e, pertanto, l'assistenza sanitaria non ricopre assolutamente un ruolo marginale e secondario. Al contrario, la normativa attuale prevede che l'assistenza sanitaria sia addirittura preminente. Questa è l'attività principale degli istituti a carattere scientifico.

Proprio per tale motivo, si ritiene che le suddette strutture appartengano a pieno titolo al servizio sanitario nazionale e, pertanto, è chiaro che per tutti gli aspetti di carattere organizzativo e gestionale le scelte operative non rientrano nelle competenze del Ministero della salute, ma, pienamente, in quelle delle regioni alle quali spettano totalmente gli aspetti organizzativi.

L'articolo 41, per esempio, entra nel merito di questioni e di misure organizzative (nell'articolato tali misure vengono espressamente dichiarate come tali). Si prevedono le modalità attraverso le quali organizzare il consiglio di amministrazione, nominare il direttore e gestire la struttura, nonché la trasformazione dei rapporti di lavoro (è prevista la stessa natura giuridica del rapporto di lavoro dei

dipendenti degli istituti a carattere scientifico). Si tratta di norme regolamentari che appartengono alla potestà regionale. Penso addirittura che non sia possibile una regolamentazione attraverso la delega e senza una discussione approfondita sia in ambito parlamentare sia sotto il profilo del rapporto con le regioni perché non si tratta di principi di carattere fondamentale.

Se il Governo si fosse limitato soltanto a fissare i principi ai quali poi le regioni avrebbero dovuto attenersi nello sviluppare una propria iniziativa legislativa locale e territoriale, allora il provvedimento sarebbe stato compreso. In tale caso, però, non si parla di principi, ma di scelte operative molto concrete che riguardano la quotidianità dell'organizzazione di questi istituti.

Si tratta di scelte, di norme che sono in netto contrasto tanto con l'articolo 117 della Costituzione quanto con le modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2001. Ciò vale per l'articolo 41 e, a maggior ragione, per l'articolo 42 del disegno di legge in esame che, addirittura, nel titolo fa riferimento all'organizzazione a rete degli istituti che vengono, anche in tal caso, definiti dal ministero con proprio decreto, addirittura senza specificare la natura del decreto stesso. Mi auguro che non si pensi che con decreto ministeriale si possa interferire nell'attività normativa delle regioni. Credo che non sia sufficiente nell'articolato la previsione della formula: sentita la conferenza Stato-regioni. Non è un vincolo sufficiente. Si tratta, infatti, di una materia di diretta competenza regionale in merito alla quale lo Stato non può fare altro che fissare i principi fondamentali.

La strada migliore sarebbe stata ed è quella di un disegno di legge da discutere in Parlamento e con riferimento al quale occorre misurarsi con le regioni. Altre strade sono rischiose perché espongono le norme all'annullamento e, quindi, espongono il servizio sanitario nazionale ad ulteriori momenti di conflitto e di confusione che, certo, non rispondono alle esigenze di una sanità che oggi vive un momento di particolare difficoltà e che andrebbe sostenuta e non rimessa ogni volta in discussione attraverso norme avventate, come queste che ci propone il Governo *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il collega Bressa, nella illustrazione della questione pregiudiziale che abbiamo presentato al disegno di legge in esame, hanno già espresso i motivi per cui questa questione pregiudiziale, a nostro parere, è fondata.

Io vorrei tornare brevemente su di un argomento, già affrontato nella seduta del 13 marzo scorso, quando è stato esaminato in prima lettura il provvedimento.

Il provvedimento in esame, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, invece di subire correzioni e riduzioni, anche in base alle nostre critiche che cercano sempre di essere costruttive, a seguito dell'intervento dell'altro ramo del Parlamento ha subito una sorta di ipertrofia.

Dopo il nuovo esame in Commissione, l'articolo che stiamo esaminando sotto il profilo della pregiudiziale di costituzionalità è oggi il 41, mentre nel testo proveniente dal Senato era il 42 ed era invece l'articolo 28 nel testo approvato dalla maggioranza della Camera nel marzo scorso. Il provvedimento che torna dal Senato risulta, quindi, quasi raddoppiato durante il suo percorso legislativo.

Dopo il dibattito del marzo scorso in Assemblea, sarebbe stato opportuno che al Senato la materia in esame fosse affrontata diversamente, e più seriamente; tanto più che, come ricordato dal collega Bressa, nel frattempo la maggioranza di centrodestra del Senato ha imposto il disegno di legge costituzionale in materia di cosiddetta devoluzione, che reca modifiche dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge, che alla Camera ha assunto il numero 3461, è, per fortuna, *de iure condendo* e mi auguro che non si

tramuti mai in *de iure condito*; tuttavia, estremizza al massimo le competenze che non sarebbero neanche da attribuire, ma che le regioni si autoattribuirebbero, ad esempio, in materia di assistenza ed organizzazione sanitaria.

So, però, quale potrebbe essere l'obiezione che il mio amico Saponara, relatore del provvedimento, potrebbe farmi: caro Boato, tu parli di una proposta di legge costituzionale che non è in vigore, ed io mi auguro che non sia mai in vigore. Torno, quindi, a ciò che, oggi, è in vigore: il titolo V della Costituzione. Ho sentito dire in modo risibile – ne parleremo a lungo in I Commissione e in Assemblea, quando affronteremo la materia per la parte di nostra competenza – nei giorni scorsi da parte di numerosi esponenti della Casa delle libertà che la modifica del titolo V della Costituzione, approvata nella scorsa legislatura, è sbagliata, tanto è vero che esistono di fronte alla Corte costituzionale molte decine di conflitti di attribuzione e di ricorsi reciproci fra lo Stato e le regioni. Tuttavia, sostengo che, se si continuerà a legiferare in tal modo, di ricorsi ce ne saranno a centinaia.

Voi state – e ciò riguarda la critica politica, non è una offesa personale – legiferando in modo totalmente schizofrenico; infatti, con la proposta sulla devoluzione estremizzereste la situazione al massimo, tanto che, con legge regionale, le regioni si autoattribuirebbero competenze esclusive, mentre gli statuti speciali – il collega Cristaldi lo sa – sono leggi costituzionali, che attribuiscono competenze alle regioni a statuto speciale attraverso una legge costituzionale, votata in doppia lettura dal Parlamento.

Ad ogni modo, come dicevo, queste considerazioni attengono al *de iure condendo*.

Vi lamentate, poi, che negli ultimi mesi dell'anno si sia registrata una eccessiva conflittualità di fronte alla Corte costituzionale, non rendendovi conto che ciò sta avvenendo perché sistematicamente, con una serie di provvedimenti legislativi, si stanno ricentralizzando materie che l'attuale titolo V della Costituzione attribuisce alle regioni o con competenza già oggi esclusiva oppure, come nel caso in discussione, con competenza concorrente.

Nelle materie di legislazione concorrente, come è stato ricordato, l'unica competenza del Parlamento è dettare i principi fondamentali; infatti, l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede che nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Oggi, su questa materia – articoli 41 e 42, ex articoli 28 e 29 del testo originario – non siamo neppure di fronte al caso della legislazione statale che va al di là dei principi fondamentali (il che costituirebbe già una palese violazione dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, e, quindi, sarebbe sottoponibile al giudizio della Corte costituzionale); siamo andati molto più in là: siamo alla delega legislativa al Governo perché legiferi in questa materia ! Quindi, si attiva l'articolo 76 della Costituzione, che riguarda le deleghe legislative e stabilisce che al Parlamento spetti la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, aggirando l'unica competenza che il Parlamento avrebbe in materia di principi fondamentali, tutto il resto spettando all'esclusiva competenza delle regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere.

MARCO BOATO. Ho finito, signor Presidente. Collega Saponara e colleghi della maggioranza, è questa la palese incostituzionalità a cui siamo di fronte. Smettetela – lo dico persino con preoccupazione – di lamentarvi della conflittualità costituzionale se, giorno dopo giorno, questa conflittualità viene alimentata con leggi come questa che, sul punto che stiamo evidenziando, debordano dalle competenze dello Stato ed attribuiscono al Governo competenze incostituzionali ! Una volta che questa legge sarà entrata in vigore, non c'è ombra di dubbio che le regioni si appelleranno alla Corte costituzionale !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito alle presunte lesioni alle competenze legislative e regolamentari delle regioni che – come sostenuto con tanto fervore dai colleghi Bressa, Battaglia e Boato – l'articolo 42 del presente disegno di legge recherebbe in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ricordo che esse sono state oggetto di un'analoga questione pregiudiziale presentata e respinta in occasione della precedente lettura. Oggi i colleghi invocano anche la nuova formulazione della *devolution*...

MARCO BOATO. Non la invochiamo !

MICHELE SAPONARA. Mi meraviglio, perché, da un lato, la presentano come la tragedia dell'Italia, che verrebbe divisa, spaccata in venti o ventuno parti, dall'altro, in questo momento, la invocano strumentalmente...

MARCO BOATO. Non la stiamo invocando, la stiamo deprecando !

MICHELE SAPONARA. La state invocando, la state invocando !

GIANCLAUDIO BRESSA. È la misura della tua contraddizione, Saponara !

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, voi avete parlato, adesso lasciate parlare l'onorevole Saponara.

MARCO BOATO. Devi far riferimento a quello che abbiamo detto, non a quello che non abbiamo detto !

MICHELE SAPONARA. Mi limiterò pertanto a ripetere sinteticamente le osservazioni già svolte in tale occasione e che ritengo idonee a confutare facilmente gli argomenti posti a fondamento di detta questione.

Infatti, pur ammettendo in linea di principio che il disposto di cui all'articolo 41 incida sulla materia della tutela della salute che l'articolo 117, terzo comma, fa rientrare tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, in merito alle quali è demandata allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali, le disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 non appaiono ledere in alcun modo le competenze regionali. L'articolo 41, infatti, contiene esclusivamente dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, privi di un'efficacia normativa immediata e che, comunque, proprio per loro intrinseca natura, non possono essere considerati alla stregua di disposizioni di dettaglio, tali quindi da poter ledere le competenze regionali.

È invece da sottolineare – e ritengo la circostanza decisiva per dimostrare l'infondatezza della questione pregiudiziale – come, nel dettare il primo dei criteri direttivi, l'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, prescriva al Governo di rispettare in sede di esercizio della delega le competenze delle regioni e delle province autonome e preveda inoltre – secondo le integrazioni introdotte al Senato e confermate dalla Commissione – che la trasformazione degli istituti di ricovero e cura di diritto pubblico sia operata dal ministro della salute d'intesa con la regione interessata.

Vi è, infine, da rilevare che lo stesso articolo 41, al comma 2, prescrive al Governo l'acquisizione, sullo schema di decreto legislativo, del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi, solo in sede di parere parlamentare sul predetto schema di decreto legislativo, predisposto sulla base di tali criteri direttivi e alla luce del parere della Conferenza, potranno essere valutate eventuali lesioni alle competenze regionali che, però, allo stato attuale, non sembrano potersi concretizzare.

Quanto alla presunta lesione da parte dell'articolo 42 delle competenze regolamentari spettanti alle regioni, appare evidente che il decreto del ministro della salute cui esso fa riferimento non ha

natura regolamentare; in ogni caso, lo stesso è adottato previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, la materia non è del tutto nuova nel dibattito giurisprudenziale del nostro paese, essendo stata sottoposta alle valutazioni della Corte costituzionale per altre ragioni, ancora prima dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, allorché la stessa Corte costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi su materia conflittuale aperta da alcune regioni a statuto speciale (faccio specifico riferimento alla regione siciliana) in materia di sanità.

La regione siciliana, come regione a statuto speciale, ha potestà concorrente nel campo della sanità e avendo, in più passaggi, legiferato in materia sanitaria, queste leggi sono state impugnate dal commissario dello Stato. La Corte costituzionale ha riconosciuto che, essendo la materia concorrente, ci vuole un concorso fra lo Stato e le regioni per definire il provvedimento.

Per quanto l'onorevole Boato sia stato molto chiaro, va detto – è stato già affermato ma vale la pena di ribadirlo – che la materia non è di esclusiva competenza delle regioni. Le regioni non hanno potestà primaria su questo campo ma esclusivamente una potestà concorrente. Garantito, all'interno dell'articolo in questione, il ruolo costituzionale delle regioni, non si comprende come potrebbe essere raggiunto lo scopo che sia frutto della concorrenza tra le varie parti.

Poiché non è prevista una seduta plenaria unificante il Parlamento nazionale e le assemblee regionali, è evidente che ci vuole qualcuno che avvii il processo. Al di là della questione se si abbia a che fare o meno con una materia che detta principi fondamentali o che entra nelle questioni pratiche, vale la pena di fermarsi a riflettere sul significato di legislazione concorrente. Nell'articolo in questione, non solo nella stesura iniziale, ma anche in quella modificata dal Senato, vengono garantite le prerogative costituzionali delle regioni, tant'è vero che, nella lettera *a)* dell'articolo 42 del testo del Senato, si afferma che occorre prevedere e disciplinare nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che queste condizioni e queste modalità si raggiungono d'intesa anche con la regione interessata. L'intesa con la regione interessata va anche oltre le stesse considerazioni che egregiamente ha svolto l'onorevole Saponara in questa sede. D'intesa con la regione significa che, ancor prima di adottare il provvedimento, ci vuole un tavolo attorno al quale i rappresentanti degli organi nazionali e regionali discutono sul contenuto e, poiché è obbligatoria l'intesa, fino a quando la stessa non viene raggiunta, non può essere adottato alcun provvedimento.

Quindi, questo provvedimento non solo è in linea con le prerogative costituzionali delle regioni, ma addirittura costituisce un passo in avanti rispetto alle precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale. In quest'articolo, infatti, si prevede tassativamente l'inefficacia dei provvedimenti dello Stato ove essi non siano il frutto di un'intesa tra lo Stato medesimo e le regioni. Ecco la ragione per la quale sono infondate le ragioni addotte a sostegno della questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e Votanti *376*
Maggioranza *189*
Hanno votato sì *162*
Hanno votato no .. *214).*

Prendo atto che gli onorevoli Taormina e Lezza non sono riusciti a votare.

(Esame degli articoli – A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori *(vedi calendario)*.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere sugli emendamenti, distribuito in fotocopia *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis-B sezione 3)*.

Avverto che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non saranno posti in votazione gli articoli già approvati dalla Camera e non modificati dal Senato.

Ricordo che, a norma dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del regolamento, gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Non possono inoltre essere presentati in Assemblea emendamenti nuovi, non previamente presentati e respinti in Commissione, salvo quelli riferiti a parti modificate dalla Commissione.

Comunico altresì che la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma degli articoli 70, comma 2, e 89 del regolamento, gli emendamenti *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis-B sezione 2)*: 26.10 del Governo, recante una delega concernente gli atti notarili e l'esercizio della professione di notaio, in quanto introduce una materia nuova, non consequenziale ad alcune delle modifiche apportate dal Senato; Boato 43.1, in quanto sopprime integralmente un articolo che è stato solo parzialmente modificato dal Senato.

Avverto infine che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123-*bis* del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, gli emendamenti Marone 3.9, Colasio 22.1, Leoni 37.2, Mascia 37.3, Marone 38.4, Mascia 39.6, Valpiana 51.1 e 52.1 ed il subemendamento Mascia 0.4.01.1.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis-B sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a votare una disposizione, solo parzialmente modificata dal Senato, riguardante l'introduzione dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

Già la rubrica dell'articolo, come si vede, è altisonante; comunque, il problema è assolutamente serio, anzi è drammaticamente serio anche in virtù delle più recenti inchieste. Esso ci induce a riflettere, ancora una volta, e con maggiore serietà, sulle misure più adeguate per contrastare la corruzione. Ricordo che Indro Montanelli, congedandosi dal suo pubblico e licenziando l'ultimo volume della *Storia d'Italia*, scritto insieme a Mario Cervi, disse e scrisse: il Belpaese resta una nazione incompiuta, in primo luogo per la forza disgregatrice della corruzione.

Nella scorsa legislatura, ed anche in quella precedente in verità, si è molto riflettuto su questi temi e si è tentato di dare anche qualche risposta: sono state istituite commissioni di studio – ricordo la commissione Minervini – ma, francamente, non è stato prodotto alcun risultato apprezzabile.

Su tali questioni, sul contrasto alla corruzione si è innestata anche, e il tema è ben noto, una legislazione (forse un comportamento, una condotta) in qualche misura emergenziale con un improprio ruolo di supplenza da parte della magistratura a fronte dell'inerzia del potere

legislativo, del potere politico. Ora siamo, dopo tutto ciò, all'introduzione dell'unica misura che vorrebbe porre argine al fenomeno e costituire rimedio nei confronti di queste degenerazioni ma, francamente, la misura che abbiamo dinanzi è una misura, ad onta del proprio titolo, assolutamente vuota.

Stiamo per votare l'introduzione di un Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione assolutamente privo di funzioni e di poteri e direi persino di scopi. È vero che a ciò dovrà provvedere il regolamento governativo di cui non conosciamo, e probabilmente non conosceremo prima che venga elaborato, il testo, pertanto il Parlamento è privo di potere nel dare indicazioni utili. Devo però rilevare che già il testo dell'articolo 1 è, da un certo punto di vista, davvero paradossale perché all'Alto commissario vengono affidate alcune funzioni non meglio precisate con dei limiti che non vengono più imposti nemmeno alla pubblica amministrazione in senso lato e proprio. Ad esempio, al comma 3, lettera *a),* dell'articolo 1 viene previsto che l'Alto commissario svolga le proprie funzioni nell'osservanza del principio di trasparenza e di libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto. Viene francamente da chiedersi, se neanche l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione può avere accesso alle informazioni amministrative utili, chi possa farlo. Leggiamo ancora che l'Alto commissario per il contrasto alla corruzione agirà su iniziativa propria, d'ufficio, o su istanza delle pubbliche amministrazioni: e perché non anche su istanza dei privati ?

Insomma, è davvero il caso di dire che la montagna ha partorito il topolino e che – lo diciamo con amarezza – non è in questa maniera, con i proclami e i titoli enfatici che si prendono misure serie e si risponde al bisogno di condotte etiche e comportamenti efficienti che il paese reclama.

Per queste ragioni annuncio il voto assolutamente contrario all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, anche giudichiamo profondamente negativo questo articolo 1 perché questo Alto commissario, francamente, ci sembra una istituzione del tutto inutile. Al di là del nome così bello « Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione » se esaminiamo i compiti e gli indirizzi previsti dalla legge per questo Alto commissario, ci rendiamo conto che praticamente non ha alcuna funzione specifica. Devo dire, inoltre, che mi sembra vi sia una sorta di confusione tra il concetto di illiceità e il concetto di illegittimità amministrativa. Tutti i criteri adoperati, infatti, riguardano la legittimità degli atti amministrativi che è cosa ben diversa dalla illiceità degli atti amministrativi; la prima riguarda il controllo da parte del giudice amministrativo, la seconda il controllo da parte del giudice penale.

Oltretutto, questo provvedimento si pone in contrasto con le affermazioni del ministro, che aveva annunciato l'intenzione di sopprimere tutte le agenzie e le autorità (tant'è vero che con l'articolo 26 viene soppressa l'AIPA). Invece, si istituisce un Alto commissario con funzioni che mi sembrano francamente risibili ! Ripeto, si parla di lotta alla corruzione: ebbene, bisognerebbe innanzitutto condurla cominciando a non nominare i dirigenti dello Stato che sono stati condannati per corruzione; sappiamo, invece, che il ministro Lunardi li è andati a recuperare uno ad uno, li ha rimessi ai rispettivi posti, dopo di che sono stati nuovamente arrestati, come è avvenuto in occasione dello scandalo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Ciò che è paradossale riguarda l'osservanza dei principi di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa: si propone l'istituzione di un alto commissario con questi compiti quando l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, sul

procedimento amministrativo, prevede che qualsiasi pubblico dipendente, dal più alto dirigente dello Stato al più piccolo esecutore di un ente locale, è obbligato a rispettare questi principi. Lo abbiamo detto ben 12 anni fa ! Basterebbe, quindi, un superiore per far applicare tali principi.

Si stabilisce, poi, il libero accesso alle banche dati: anche in questo caso si tratta di norme già esistenti nel nostro ordinamento.

A mio avviso, le disposizioni più divertenti sono però contenute nelle lettere *f)* e *g)*: che poteri ha, infatti, questo alto commissario ? Egli ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge. Egli, cioè, se scopre un caso di corruzione, lo denuncia alla procura della Repubblica. Non ci vuole però una legge per dire questo, perché qualsiasi pubblico ufficiale ha tale obbligo! Infine, l'Alto commissario, in base alla lettera *g)*, sempre in tema di produzione di norme inutili, che sembra uno degli sport preferiti dai nostri legislatori, deve agire nel rispetto delle competenze regionali. Anche in questo caso mi sembra una disposizione ridicola, perché vorrei capire quale soggetto possa agire non rispettando le competenze regionali o, addirittura, violarle.

Si tratta, sostanzialmente, di un organismo inutile, che, al limite, servirà per creare un po' di « amicizie »: si costituisce, infatti, un gruppo composto da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo; l'alto commissario potrà così chiamare persone che gli saranno poi molto « fedeli », in quanto beneficiarie di tale comando o fuori ruolo. In altri termini, di fronte al problema serio e grave rappresentato dalla corruzione nella pubblica amministrazione si istituisce un organo inutile *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *382*
Votanti *381*
Astenuti *1*
Maggioranza *191*
Hanno votato sì *217*
Hanno votato no .. *164).*

Prendo atto che l'onorevole Taormina non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis-B sezione 5).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bolognesi. Ne ha facoltà.

MARIDA BOLOGNESI. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, in particolare sulla modifica apportata dal Senato alla Commissione per le adozioni internazionali. Vorrei palesare la mia contrarietà a tale modifica; onorevoli colleghi, quando, da un lato, si lanciano slogan sulla facilità delle adozioni o sullo snellimento delle procedure e poi, dall'altro, ci si arrabbia quando – penso all'estate – si verificano difficoltà organizzative e di funzionamento della commissione (con le famiglie all'estero che, con i bambini adottati, devono rientrare in Italia), è poi normale che si cerchi di comprendere come mai le cose non funzionano come, invece, tutti auspicheremmo. Richiederei, in particolare, l'attenzione del Presidente.

Signor Presidente, siccome so che lei è attento alla materia delle adozioni, vorrei che ascoltasse le ragioni della nostra contrarietà alle modifiche apportate in Senato (e vorrei che il Governo rispondesse su

questo punto) in ordine alla composizione della commissione per le adozioni internazionali.

Signor Presidente, nel momento in cui ci troviamo di fronte alla difficoltà di fare entrare in Italia le famiglie che hanno adottato dei bambini e gli stessi permangono in paesi stranieri in situazioni precarie poiché manca l'autorizzazione al rientro da parte della commissione nazionale, dobbiamo sapere che allargare di molto la composizione di quest'ultima significa aumentare la difficoltà a ratificare provvedimenti urgenti. Mi riferisco a quelli concernenti l'ingresso dei bambini in attesa di costituire in Italia la loro famiglia e che si trovano in condizioni di difficoltà e di precarietà con la famiglia adottiva in un paese estero. Questo è il primo motivo di perplessità sull'ampliamento della commissione per le adozioni internazionali.

Tuttavia, a ciò si aggiunge una netta contrarietà anche per quanto attiene alla qualità della composizione. Vorrei che i colleghi che più si dilettano non solo di questioni sociali e di infanzia, ma anche di questioni giuridiche mi prestassero attenzione. Signor Presidente, la lettera *m)* dell'articolo 2 amplia la composizione della commissione (teoricamente, quindi, sarà più difficile riunire la stessa e autorizzare le famiglie al rientro e ciò creerà maggiori difficoltà alle stesse famiglie e ai bambini che devono entrare in Italia), ma tale ampliamento avviene con la presenza di associazioni di familiari a carattere nazionale.

Ovviamente, siamo felicissimi della presenza, della partecipazione e del ruolo che le associazioni familiari possono avere, ma in questo caso si verifica un conflitto di ruoli. Infatti, la commissione nazionale, a meno che muti la sua ragione (ma la legge non può fare ciò), è un organo deliberatorio preposto al controllo. Pertanto, se non modifichiamo le sue competenze, non possiamo inserire nella commissione stessa coloro che devono essere controllati. In altri termini, si inseriscono nella commissione le associazioni che poi dovranno essere controllate da questo organo con la terzietà allo stesso richiesta.

Vorrei dire di più: se chiamiamo a far parte della commissione le associazioni familiari che attualmente non sono riconosciute per quanto riguarda le adozioni internazionali, violiamo comunque il principio secondo cui questi enti o associazioni di familiari sono potenziali aspiranti all'autorizzazione stessa.

Non possiamo inserire nella commissione associazioni che domani potrebbero chiedere di essere autorizzate (se non lo sono già) a svolgere un ruolo per quanto concerne le adozioni internazionali, considerato che la nostra legge assegna questo compito unicamente alle associazioni. Pertanto, sia che esse siano già autorizzate o che potenzialmente domani presentino una domanda in tal senso, inseriamo le associazioni familiari nell'organismo che deve controllare le associazioni stesse. Da un lato, sottraiamo all'organo il suo ruolo di terzietà, dall'altro, appesantiamo burocraticamente la necessità dello stesso di riunirsi con celerità. Ci troveremo, quindi, ancora di più, di fronte alle difficoltà di autorizzare le famiglie che hanno adottato un bambino a rientrare in Italia velocemente. Ecco il motivo per cui siamo fermamente contrari non in riferimento al ruolo delle associazioni familiari, ma in questo caso ad una compromissione di ruoli e competenze *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *385*
Votanti *384*
Astenuti *1*
Maggioranza *193*
Hanno votato sì *216*
Hanno votato no .. *168).*

Prendo atto che l'onorevole Lucà ha erroneamente espresso un voto contrario,

mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 2122-bis-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 2122-bis-B sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, con l'articolo 3 già nel testo in prima lettura si proponeva sostanzialmente l'abrogazione dell'agenzia per il servizio civile istituita con la legge n. 230 del 1998, legge che ha modificato la scelta dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Tale agenzia aveva una funzione fondamentale, e mi rivolgo particolarmente ai colleghi attenti e sensibili alle tematiche del federalismo: la suddetta agenzia avrebbe dovuto portare su scala territoriale le materie oggi attribuite ad un ufficio nazionale per il servizio civile. Mi riferisco alla possibilità di trattare a livello regionale tutta la materia attinente all'obiezione di coscienza, dunque alla possibilità per molti enti locali di vedere assegnati obiettori di coscienza (in futuro i giovani che sceglieranno il servizio civile volontario) per offrire un servizio nel territorio.

Dunque, credo che l'istituzione di un'agenzia fosse giusta, corretta e coerente con i principi di riforma federalista dello Stato e con una scelta che avvicinasse i luoghi del rapporto tra enti convenzionati ed obiettori di coscienza, o volontari del servizio civile, a livello territoriale. Notiamo qualche piccola contraddizione tra i progetti della *devolution* e quanto viene fatto in questo provvedimento dove si cancella l'agenzia che avrebbe dovuto agire nel territorio e si centralizza nuovamente una scelta strategicamente importante in materia di obiezione di coscienza al servizio civile. Mi domando quale sia la *ratio* di una proposta di questo tipo che non solo si limita a cancellare l'agenzia per il servizio civile ma, come vedremo esaminando i successivi emendamenti, mette pesantemente le mani sulla consulta per il servizio civile.

Chiedo al rappresentante del Governo di spiegarci la *ratio* di tale proposta cercando di stabilire un colloquio con il Parlamento. Visto che siamo chiamati tutti a votare sui contenuti di questo collegato, vorremmo capire perché sia stata avanzata tale ipotesi che allontana, a mio avviso, l'idea di un servizio civile che si realizza nel territorio e rischia di riportarci al modello centralista del passato. Chiederemo in seguito altre spiegazioni relativamente alle modifiche previste per la consulta del servizio civile, ma per il momento cerchiamo di capire il senso di questa proposta. Annunciamo il nostro voto favorevole sull'emendamento in esame perché riteniamo assolutamente utile diffondere l'agenzia per il servizio civile soprattutto nelle regioni e nel territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare una volta di più la palese contraddizione che questo provvedimento contiene. Ancora

una volta stiamo assistendo ad un'azione legislativa tesa a centralizzare in maniera pesante ciò che nella passata legislatura era stato decentrato: sono state cancellate le agenzie regionali per il servizio civile. Onorevole Saponara, noi non invochiamo quello che volete fare, ma sottolineiamo le vostre pesantissime contraddizioni. Infatti, vi riempite la bocca di parole vuote sul decentramento e sul federalismo e continuate a confezionare ed a votare leggi che centralizzano nuovamente tutto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e Votanti *392*
Maggioranza *197*
Hanno votato sì *172*
Hanno votato no .. *220).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 3.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. I colleghi hanno già parlato della soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, mentre in questo caso vi è un problema riguardante la consulta, che è un organismo nazionale che fin qui ha funzionato. Questa, pur non essendo di particolare rilevanza, ha consentito per le sue competenze di affrontare le situazioni con criteri di trasparenza, diffondendo le informazioni, laddove le decisioni assunte a livello nazionale sono state oggetto di discussione. Poiché non si capisce come questa consulta verrebbe ad essere composta, riteniamo opportuno avanzare delle proposte. Prima vi era una formulazione chiara su chi dovesse far parte di questa consulta. Poiché la nostra valutazione di questo organismo è sostanzialmente positiva, con questo emendamento intendiamo precisare come a nostro avviso essa dovrebbe essere composta. Al riguardo, proponiamo che siano in essa presenti tutte le competenti tipologie di rappresentanza; aggiungiamo, rispetto all'esperienza precedente, anche le rappresentanze della Conferenza Stato-regioni. Questo è un aspetto di grande rilevanza, in particolare dopo la riforma che ha decentrato poteri alle regioni e agli enti locali. Ci pare pertanto doveroso che nella composizione di un organismo come questo tali elementi vengano tenuti in considerazione.

Con questo emendamento cerchiamo quindi di formulare una proposta di merito che possa appunto garantire il funzionamento di una consulta con dei criteri definiti e non lasciando una delega in bianco al Presidente del Consiglio (o al ministro all'uopo delegato), perché così facendo nessuno di noi saprebbe quali sarebbero i criteri per la determinazione della sua composizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Condividiamo – e pertanto lo voteremo favorevolmente – questo emendamento dell'onorevole Mascia, perché ha la capacità di essere chiaro nel suo contenuto.

Vorremmo infatti capire – mi rivolgo ai rappresentanti del Governo – quale sia la *ratio* della proposta di cui all'articolo 3, comma 2, perché voi sostanzialmente, attraverso tale formulazione, modificate una situazione nella quale chi in qualche modo rappresentava i soggetti nell'ambito della consulta nazionale per il servizio civile era riconducibile a: organizzazioni o enti che avevano stipulato una convenzione per l'utilizzo di obiettori di coscienza; associazioni od organizzazioni degli obiettori di coscienza; rappresentanti degli enti locali e territoriali.

La proposta avanzata nel comma 2 dell'articolo 3 prevede per la composizione di tale organismo un massimo di 15 membri, in cui solo la maggioranza di essi sono

effettivamente rappresentativi di realtà che operano nell'ambito del servizio civile. Gli altri membri (circa 7) vengono invece scelti e selezionati esclusivamente su base politica – immagino –, perché non viene chiarito alcun criterio attraverso il quale vengono scelti i soggetti che faranno parte di una consulta che, ripeto, riguarda gli enti che si occupano di servizio civile.

Non credo allora che questa proposta migliorerà e modificherà la situazione già difficile. Peraltro moltissimi enti in questo momento protestano nei confronti del Governo per i ritardi nell'assegnazione degli obiettori di coscienza e non sono solo enti locali governati dall'opposizione o comunque dai partiti dell'Ulivo, ma anche enti locali governati dalla Casa delle libertà che hanno avanzato proteste forti nei confronti del Governo per i ritardi gravissimi nell'assegnazione degli obiettori di coscienza.

Dubito che le cose potranno migliorare nel nostro paese, con una scelta del Governo che fa fuori i soggetti effettivamente rappresentativi del mondo del volontariato, dell'associazionismo, delle organizzazioni degli obiettori di coscienza, dei comuni e delle regioni e che attribuisce posti semplicemente sulla base di un criterio politico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, qui si fanno affermazioni che, se non vengono confutate, finiscono con il far credere ai disattenti che questo articolo sconvolge l'assetto della consulta.

Si è detto che si vogliono fare fuori i rappresentanti di organizzazioni di volontariato, si è detto che si vogliono fare fuori i rappresentanti di enti, si è detto che si vogliono fare fuori i rappresentanti di regioni, non è così. Ciò non è assolutamente vero, mentre è vero il contrario: infatti, tutti i soggetti richiamati nell'emendamento Mascia 3.10 possono essere inseriti all'interno della consulta.

Cosa cambia rispetto al passato ? Mentre prima la consulta stabiliva, ad esempio, che erano necessari quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, due rappresentanti dei vigili del fuoco, adesso non c'è il rigore del numero, in quanto si lascia ad un provvedimento successivo l'elasticità necessaria.

Dunque, un organismo che nasce tutto ad un tratto, che diventa importante nella gestione politica della formazione civile, attraverso la nuova formulazione potrà entrare a far parte della consulta. Invece, mantenendo una formulazione del tipo di quella prevista nell'emendamento Mascia, nessun organismo individuato nella legge potrà mai far parte della consulta stessa. Quindi, ci sembra più elastica e più corretta la formulazione originaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e Votanti *392*
Maggioranza *197*
Hanno votato sì *170*
Hanno votato no .. *222).*

Prendo atto che l'onorevole Carbonella non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento e anche sui successivi che appaiono collegati da una logica razionale.

Il collega Cristaldi poco fa ha affermato che bisogna lasciare elasticità ad un organismo che nasce, ma l'onorevole Cristaldi si sbaglia in quanto l'organismo esiste già ed è stato istituito dall'articolo 10 della legge n. 230 del 1998.

NICOLÒ CRISTALDI. Alludevo ad un organismo che nasce nella società, non a questo !

PRESIDENTE. Prego, onorevole Boato, continui.

MARCO BOATO. Ringrazio il collega Cristaldi, vuol dire che mi sta ascoltando e sono favorevole al dialogo parlamentare e anche alle interruzioni, che costituiscono una forma di dialogo parlamentare.

In realtà, la rigidità esiste proprio nell'articolo che, attraverso questo emendamento e i successivi, si cerca di modificare. La rigidità c'è in questo testo o per eccesso o per difetto. Per difetto, quando si dice che la consulta deve essere composta da non più di 15 membri. L'esigenza di fissare un tetto deriva da esigenze di copertura finanziaria, ma perché scrivere « non più di quindici membri » che, nell'ambito di una discrezionalità assoluta, può voler dire 4, 5, 8, 10 o 12 membri ? Dunque, proponiamo di sopprimere le parole: « non più », prevedendo che la consulta sia composta da 15 membri; ci sembra il minimo per una consulta di carattere nazionale in materia di servizio civile.

Il testo, collega Cristaldi, prevede una rigidità, stabilendo – scioccamente a mio parere o, comunque, in modo sbagliato – che la maggioranza, all'interno della consulta (indipendentemente dal numero, nell'ambito dei 15 membri), sia attribuita a rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza, mentre la minoranza è attribuita alle regioni – e lei, collega Cristaldi, in genere è attento alle prerogative delle regioni –, alle amministrazioni pubbliche coinvolte nonché ai rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari.

Dunque, non chiediamo di sconvolgere i soggetti che entrano a far parte della consulta, ma di sopprimere l'espressione: « in maggioranza ». Ciò garantisce esattamente ciò che lei, onorevole Cristaldi, chiedeva, vale a dire una maggiore elasticità.

Chiediamo, semmai, che sia garantita una maggiore presenza all'interno della consulta sia agli organismi rappresentativi degli obiettori di coscienza sia ai rappresentanti delle regioni, vale a dire agli organismi territoriali, sia quelli istituzionali – le regioni – sia quelli che rappresentano gli obiettori di coscienza e il volontariato.

Questo è il significato dei nostri emendamenti, esaminandoli l'uno dopo l'altro. Su di essi esprimo un'unica dichiarazione di voto favorevole. Questo è il significato degli emendamenti che abbiamo prospettato proprio per eliminare sbagliate rigidità contenute nel testo, tra cui, addirittura, l'inversione della rappresentanza degli enti che dovrebbero essere più direttamente interessati a questa consulta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, non apporterò ulteriori argomenti, considerati quelli già proposti dal collega Boato. Ritengo, però, che l'emendamento da noi proposto, con l'espressione « non più di », che potrebbe apparire una semplice formulazione di carattere linguistico, vada, invece, incontro ad un dato di ragionevolezza: una volta decisa l'istituzione della consulta, formarla nell'indeterminatezza e nella genericità ne metterebbe gravemente a rischio la stessa funzionalità. La modifica introdotta al Senato è piena di questa determinatezza. E non mi riferisco soltanto all'espressione « non più di quindici » che stabilisce quasi una regola matematica, in base alla quale un certo numero determina la sostanza del contenuto. La sostanza dei contenuti e della funzionalità di una consulta è data, invece, dalla certezza di alcuni elementi specifici, a cominciare dal numero dei suoi componenti, dall'identificazione di cosa costituisce l'elemento di maggioranza, dalla funzionalità all'interno dell'organismo. Anche il sottosegretario Saporito, durante una discussione in Commissione, ha convenuto che il numero quindici non dovesse essere superato non soltanto per ragioni di compatibilità economica. Se non deve essere su-

perato, logica vuole – ma è una logica meramente razionale – che non si dica « non più di », perché tale espressione può significare un numero indeterminato. All'interno di questo ragionamento, forniamo un aiuto stabilendo il numero di quindici. Quindi, anche questo è un problema di volontà politica: far lavorare la commissione nella certezza dei propri diritti e anche della propria funzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *391*
Votanti *390*
Astenuti *1*
Maggioranza *196*
Hanno votato sì *175*
Hanno votato no .. *215).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e Votanti *379*
Maggioranza *190*
Hanno votato sì *171*
Hanno votato no .. *208).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e Votanti *387*
Maggioranza *194*
Hanno votato sì *169*
Hanno votato no .. *218).*

Passiamo all'emendamento Amici 3.5.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervengo rapidissimamente. Si tratta di una proposta di correzione, al di là del merito dell'articolo 3 sul quale, ovviamente, non c'è alcuna condivisione, però, credo che il suggerimento da noi fornito in questo caso sia assolutamente di buon senso. Al comma 2, tra i vari soggetti che possono far parte della consulta, si parla di rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari. Anche esaminando la normativa precedente, credo ci si riferisca ai rappresentanti delle organizzazioni degli obiettori di coscienza e dei volontari, perché gli obiettori di coscienza restano in carica dieci mesi. Quindi, se non precisata, con questa norma si correrebbe il rischio di indicare nell'ambito della consulta rappresentanti che resterebbero in carica per brevissimo tempo.

Ritengo assolutamente necessario introdurre almeno questo elemento di precisazione, indicando le organizzazioni che, in qualche modo, rappresentano gli obiettori di coscienza e i volontari. Mi auguro che questa specificazione possa essere accolta o, quanto meno, che il rappresentante del Governo possa fornirci una spiegazione sull'argomento.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.